



COMUNE DI GENOVA

**PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 - COMMA 2 – DEL
REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA
CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI COMUNI
URBANI, APPROVATO CON DGC 2016-270**

(ESENTE DA BOLLO AI SENSI ART. 16 DELLA TABELLA ALL. B) DEL D.P.R. 26.10.1972 N. 642)

Patto per la valorizzazione e la cura dei Giardini Luciana Canepa in Val Varenna

Nella sede degli uffici municipali situati in Piazza Gaggero, 2 - Genova Voltri, in esecuzione della determinazione numero **2018-307.0.0.-29** adottata il 13/04/2018 ad oggetto: **APPROVAZIONE DEL PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO, DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.270/ 24 NOVEMBRE 2016, PER LA VALORIZZAZIONE E CURA DEI GIARDINI LUCIANA CANEPA IN VAL VARENNA, AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 2 DEL "REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI" APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.51/2016**

**TRA
COMUNE DI GENOVA
MUNICIPIO VII - PONENTE**

1

con sede legale in Genova, Via Garibaldi 9, C.F. e P.I. 00856930102, qui rappresentato dalla Dott.ssa Rosanna Garassino, nella sua qualità di Direttore del Municipio VII Ponente ai sensi del vigente regolamento per la disciplina dei contratti, domiciliata nella sua qualità di Direttore del Municipio, in virtù dell'Ordinanza del Sindaco n. 2017-444 del 14.12.2017, presso la sede suddetta, di seguito denominato "Municipio 7 Ponente"

**E
SIG. BRUZZONE GIANCARLO**

residente in Genova, in qualità di cittadino di seguito denominato "Proponente",

PREMESSO

- che l'articolo 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che il Comune di Genova, in accoglimento di tale principio, con deliberazione di Consiglio comunale 51/2016 ha approvato apposito regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani ("Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione");



COMUNE DI GENOVA

- che il Comune di Genova ha individuato, con determinazione dirigenziale n. 100.0.0. – 2 del 26/1/2017 l'unità operativa Ufficio Partecipazione e Dialogo con i cittadini della Direzione Gabinetto del Sindaco quale struttura che svolge attività di coordinamento, mediazione, supporto e monitoraggio a favore di cittadini, Municipi e Direzioni nel corso della stesura dei patti di collaborazione come frutto di un lavoro di dialogo e confronto;
- che il Comune di Genova ha approvato, con delibera di Giunta numero 270 del 24/11/2016, lo schema-tipo di patto, evidenziando che il contenuto debba essere adeguato al grado di complessità degli interventi previsti e alla durata concordati in fase di co-progettazione, regolandosi in base alle specifiche necessità;
- che il Comune di Genova ha individuato, ai sensi dell'art. 7 c. 4 del Regolamento, quale responsabile della sottoscrizione e stipula del presente patto di collaborazione ordinaria il Direttore del Municipio, Dott.ssa Rosanna Garassino;
- che il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni;
- che il patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;

CONSIDERATO CHE

- è interesse del Municipio affidare la gestione e la manutenzione di aree verdi sul territorio a cittadini singoli o costituiti attraverso formazioni sociali anche informali con l'obiettivo di garantire ai cittadini una concreta partecipazione alla vita della comunità in un costante e reciproco rapporto di collaborazione e senso di responsabilità;
- gli interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani possono riguardare interventi di pulizia, cura, manutenzione e valorizzazione degli spazi urbani e verdi pubblici, per il miglioramento della loro fruibilità;
- il Proponente ha collaborato in convenzione di volontariato con il Municipio VII Ponente per la cura e la manutenzione dei giardini Luciana Canepa dall'anno 2005 ad oggi, al fine di garantirne il miglior livello di decoro, e detta collaborazione è scaduta in data 17/11 /2017;
- in data 20/10/2017 è stato eseguito un sopralluogo da parte del delegato dell' Area Tecnica del Municipio Ponente, con la presenza del Proponente, allo scopo di concordare le attività necessarie e idonee, da attuare tramite un patto di collaborazione ordinario;
- è pervenuta una proposta per un patto di collaborazione ordinario da parte del Proponente, presa in carico dal Municipio VII - Ponente con prot. 360848 del 20/10/2017, per interventi di manutenzione pulizia e cura dei giardini Luciana Canepa, comprensiva di interventi sul verde e sui manufatti di arredo;
- il Municipio, verificato il rispetto del Regolamento di cui in premessa e la fattibilità tecnica della proposta, ha formulato una proposta di Patto consegnata a mano al Proponente per il suo riscontro ed eventuali osservazioni ed alla quale è stato risposto positivamente e sottoscritta in data 12.4.2018 (agli atti);



COMUNE DI GENOVA

Vista la relazione tecnica di fattibilità elaborata dall' Ufficio Tecnico del Municipio VII - Ponente, prot. n 22007 del 22 gennaio 2018;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO

Il presente patto di collaborazione disciplina, ai sensi del vigente Regolamento in materia, una proposta di tipo ordinario ai sensi dell' art. 7 del regolamento medesimo.

L'oggetto della proposta di collaborazione è il seguente: valorizzazione e cura dei Giardini Luciana Canepa in Val Varenna

ART. 2 - OBIETTIVI E AZIONI DI CURA/RIGENERAZIONE/GESTIONE IN FORMA CONDIVISA

Il presente patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune ed il Proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di coprogettazione. La fase di coprogettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità.

In specifico, gli obiettivi che la collaborazione persegue sono orientati a promuovere le iniziative di cittadinanza attiva al fine di favorire ed incentivare il ricorso a partecipazione dei cittadini volte alla manutenzione e alla riqualificazione del territorio.

L'espletamento di quanto indicato all'art.1 è volto al soddisfacimento di un pubblico interesse ed ha una rilevante utilità pubblica.

A tale scopo sono stati individuati i giardini sopra citati e le azioni di cura in forma condivisa risultano le seguenti:

- apertura/chiusura del cancello di accesso all'area;
- pulizia dei percorsi pedonali e dei prati, con raccolta differenziata dei rifiuti e conferimento presso gli appositi punti di raccolta;
- piccoli interventi di manutenzione del verde, con esclusione in ogni caso delle alberature;
- reintegrazione delle essenze arbustive e messa a dimora di nuove piante in autoproduzione;
- irrigazione manuale secondo necessità;
- piccoli interventi di manutenzione degli arredi presenti nell'area;
- ispezione visiva ordinaria delle attrezzature ludiche;

ART. 3 – MODALITA' DI COLLABORAZIONE

Il Municipio VII - Ponente ed il Proponente si impegnano ad operare:

- in spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirando le proprie relazioni ai seguenti valori e principi generali: fiducia reciproca; pubblicità e trasparenza; responsabilità; inclusività e apertura; promozione dei diritti, pari opportunità e contrasto delle discriminazioni; sostenibilità; proporzionalità; adeguatezza e differenziazione; informalità; autonomia civica; policentrismo e prossimità.



COMUNE DI GENOVA

In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri uffici interni od enti esterni alla Civica Amministrazione, perseguendo gli obiettivi indicati al punto 2 del presente patto nel rispetto dei principi del suddetto regolamento.

Pertanto:

il Municipio VII -Ponente si impegna a:

- fornire materiali, nell'ambito delle disponibilità, nonché supporto tecnico per la buona esecuzione delle opere manutentive oggetto del patto;
- svolgere funzione di raccordo tra il Proponente e i titolari degli interventi manutentivi per ottimizzare il mantenimento del decoro e della sicurezza dell'area;

Il Proponente si impegna a:

- effettuare l'apertura/chiusura quotidiana dell'area;
- provvedere alla pulizia dell'area verde e delle superfici pavimentate, effettuando la raccolta differenziata dei rifiuti e il conferimento presso gli appositi punti di raccolta;
- effettuare la rasatura dei prati e piccoli interventi di potatura e contenimento delle siepi, con esclusione di interventi sulle alberature, provvedendo alla raccolta del materiale vegetale e allo smaltimento presso appositi punti di raccolta;
- provvedere alla messa a dimora di essenze vegetali in autoproduzione, allo scopo di mantenere la qualità del giardino, nonché ad allestire una zona a "giardino botanico";
- provvedere all'annaffiatura delle piante secondo la necessità delle stesse;
- effettuare l'ispezione visiva ordinaria delle strutture ludiche e delle attrezzature, operando piccoli interventi di manutenzione ordinaria per mantenere il livello di sicurezza d'uso delle stesse;
- utilizzare proprie attrezzature per lo svolgimento dell'attività di pulizia e di piccola manutenzione;

In caso vengano rilevate situazioni di pericolo potenziale derivanti da impianti arborei, impianti tecnici, arredi e strutture, potrà effettuare segnalazione all'Ufficio Segnalazioni del Municipio.

- Le prestazioni sul verde svolte dal Proponente dovranno essere tutte preventivamente concordate con Aster e con l'Area Tecnica del Municipio VII -Ponente. Le attività di manutenzione di pulizia e manutenzione dell'area svolte dal Proponente si intendono integrative e non sostitutive dell'attività dei titolari della manutenzione.

ART. 4 - MODALITA' DI FRUIZIONE COLLETTIVA

Le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del presente patto sono le seguenti: i giardini Luciana Canepa sono quotidianamente aperti ai cittadini e resi disponibili su prenotazione per momenti aggregativi promossi da scuole, varie associazioni o da cittadini che ne facciano richiesta. La cura assidua della pulizia e del verde assicura la migliore fruibilità e godibilità di tali spazi, che per la loro piacevolezza si sono aggiudicati il primo premio del "Concorso fra le aree verdi affidate alla cura di cittadini volontari" promosso da Euroflora 2006.

ART. 5 - STRUMENTI DI COORDINAMENTO



COMUNE DI GENOVA

Il Municipio7 Ponente ed il Proponente concordano sull'opportunità di dotarsi di strumenti di coordinamento, governo e partecipazione definiti da costante relazione tra il proponente e il Responsabile dell'Area Tecnica del Municipio 7 Ponente o suo delegato.

Il proponente, per l'attuazione delle attività di cui all'art.2, si impegna inoltre ad attenersi alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro disciplinate dal D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche, facendole osservare ai soggetti coinvolti nella realizzazione.

ART. 6 - RESPONSABILITÀ

Il Proponente si assume l'obbligo di realizzare le attività e i contenuti del presente patto di collaborazione, garantendo il rispetto di quanto in esso concordato.

Il proponente, per l'attuazione delle attività di cui all'art.2, si impegna inoltre ad attenersi alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro disciplinate dal D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche, facendole osservare ai soggetti coinvolti nella realizzazione.

Il proponente si impegna altresì ad operare a norma del Regolamento del Verde del Comune di Genova (DCC 85/2010 e DCC 18/2012), di cui dichiara la conoscenza.

Nel caso di utilizzo di attrezzature elettromeccaniche, il proponente si assume l'obbligo che le stesse siano a norma, e l'obbligo di attenersi alle procedure presenti nella scheda di sicurezza dell'attrezzo utilizzato.

ART. 7 - ASSICURAZIONI E GARANZIE

Nell'ambito delle attività descritte per lo svolgimento di tale collaborazione il Comune di Genova garantisce le seguenti coperture assicurative:

- 1) Polizza di Responsabilità civile per danni causati a terzi durante l'esecuzione dell'attività
- 2) Polizza Infortuni per infortuni subiti durante l'attività, e che pone come limite di garanzia un'età non superiore a 80 anni.

5

Per quanto concerne la copertura contro gli infortuni il Proponente deve trasmettere al Municipio l'elenco degli interventi descritti, prima dell'inizio dell'attività e con indicazione della durata degli stessi.

La copertura assicurativa non è operante per coloro che siano ritenuti direttamente responsabili di danni derivati a cose o persone, durante l'esecuzione degli interventi, se causati da personale imprudenza, negligenza, colpa grave o dolo.

ART. 8 - TRASPARENZA, MISURAZIONE E VALUTAZIONE

Il Proponente si impegna ad effettuare un sopralluogo finale, ed eventuali incontri/ sopralluoghi intermedi, insieme al rappresentante del Municipio al fine di verificare le attività svolte e raccogliere eventuali istanze e osservazioni.

Il proponente autorizza la pubblicazione del Patto sulla Piattaforma del Comune di Genova dedicata all'Amministrazione Condivisa.

ART. 9 - FORME DI SOSTEGNO



COMUNE DI GENOVA

Con particolare riferimento a quanto disposto nel Capo IV - Forme di sostegno - del Regolamento, il Comune, come concordato in fase di co-progettazione, sostiene la realizzazione delle attività condivise attraverso la fornitura di materiale, sulla base delle valutazioni effettuate dall'Area Tecnica del Municipio

ART. 10 – CONTROVERSIE

La gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione descritta è da definire in prima istanza amichevolmente. Per altre eventuali controversie si esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 20 del Regolamento.

ART. 11 - DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

Il presente patto di collaborazione ha validità a partire dalla stipula fino al 31 dicembre 2018.

Qualora non intervengano disdette da una delle parti il presente patto si intende prorogato di anno in anno, fino ad un massimo di tre anni, senza ulteriori provvedimenti fatta salva una preventiva verifica del competente ufficio tecnico del Municipio rispetto a quanto concordato.

È onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto.

Il Municipio VII - Ponente si riserva di interrompere il presente patto di collaborazione in caso di inosservanza dei termini o inadempienze tecnico-operative rilevate e/o segnalate da A.S.Ter, con decisione inappellabile, opportunamente motivata, da comunicarsi ufficialmente anche senza anticipo.

6

Il Municipio VII - Ponente, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la revoca del presente patto.

ART. 12 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente convenuto vale quanto disposto dal "Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani".

Letto, confermato e sottoscritto.

Data 16/04/2018

Per il Comune di Genova

IL DIRETTORE MUNICIPIO PONENTE
Dot.ssa Rosanna Garassino

Per il Proponente

Burrucci / [signature]

